

ATTO DD 780/A1701B/2020

DEL 07/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) – Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”- Operazione 21.1.1 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche”. Proroga presentazione domande e ulteriori modifiche del bando n. 1/2020 di cui alla DD n. 720 del 21/10/2020

Preso atto che mediante la DGR n. 2-2119 del 19 ottobre 2020 - PSR 2014-2020 del Piemonte - Misura 21. Disposizioni relative all’Operazione 21.1.1 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche” e integrazione della DGR n. 10-396 del 18/10/2019” si è provveduto a:

- approvare le disposizioni per l’emanazione del bando
- disciplinare, ad integrazione della DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396: "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", il seguente procedimento: “PSR 2014-2020 – Misura 21. Approvazione dell’elenco dei beneficiari dell’ Operazione 21.1.1 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche”;

Vista la DD. n. 720/A1701B/2020 del 21/10/2020 con la quale si emanava il bando n. 1/2020 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) – Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”- Operazione 21.1.1 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche”.

Considerato che la DD n. 720/A1701B/2020 del 21/10/2020 stabiliva che le disposizioni di cui all’allegato (bando n. 1/2020) potessero essere integrate e/o modificate dalla Direzione regionale competente e dall’ARPEA per le parti di competenza.

Vista la DD n. 753/A1701B/2020 del 28/10/2020 con la quale è stato modificato il bando di cui ai precedenti paragrafi al fine di chiarire meglio alcune condizioni di ammissibilità e di consentire la validazione dei fascicoli aziendali delle aziende apistiche, floricole e florovivaistiche che, pur possedendo i requisiti per accedere agli aiuti di cui alla Misura 21 - Operazione 21.1.1 – azioni 2 e 3, non avessero provveduto ad

effettuarla nei periodi previsti dal bando stesso.

Considerato che dalle domande presentate sino ad oggi emerge la seguente situazione:

Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne
le richieste di aiuto sono significativamente superiori alle risorse disponibili

Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche:
le richieste di aiuto sono pari a circa il 30% delle risorse disponibili

Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari:
le richieste di aiuto sono pari a circa il 70% delle risorse disponibili

Preso atto che:

1) le Organizzazioni Professionali Agricole hanno richiesto di prorogare i termini per la presentazione delle domande in modo da completare la predisposizione delle medesime in relazione a tutti gli aventi diritto.

2) è pervenuta, da parte delle Organizzazioni Professionali Agricole, la richiesta di consentire alle aziende florovivaistiche di aggiornare i dati contenuti nel fascicolo aziendale (rivalidazione) e di utilizzare i dati aggiornati per la presentazione della domanda a valere sull'Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche. Tale richiesta è motivata dal fatto che diversi fascicoli di aziende florovivaistiche conterrebbero dati incompleti o parziali tali da non consentire la presentazione della domanda.

Considerato che:

- per tutte le azioni dell'Operazione 21.1.1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche", i termini per la presentazione delle domande possono essere prorogati sino a lunedì 16 novembre 2020 e non oltre, al fine di consentire l'approvazione delle domande di sostegno entro il 31/12/2020 come previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013 così come modificato dal Reg. (UE) 872/2020;

- relativamente all'Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche, le informazioni relative alla colture florovivaistiche riportate nel piano colturale possono risultare incomplete nella misura in cui tali coltivazioni non siano rilevanti per gli aiuti erogati in favore delle imprese agricole. Pertanto, la richiesta di aggiornare i dati contenuti nel fascicolo e l'utilizzo dei medesimi ai fini della presentazione della domanda di aiuto per l'Azione 2, risulta ammissibile a condizione che il beneficiario dimostri di svolgere l'attività florovivaistica attraverso il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- sulla visura camerale della propria azienda sia presente un codice ATECO principale o secondario relativo al settore florovivaistico;

- posseda l'autorizzazione all'attività vivaistica ai sensi del D.lgs. 214/2005 e s.m.i. , rilasciata dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici, o abbia presentato domanda per ottenerla entro il 31/7/2020;

- sia iscritto al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) istituito ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031, o abbia presentato istanza di iscrizione entro il 31/7/2020.

E' opportuno prevedere, inoltre, che in fase di istruttoria/controllo delle domande di pagamento, le informazioni inserite con la nuova validazione, vengano confrontate con quelle già utilizzate per l'eventuale presentazione di una domanda PSR misure SIGC e/o DU della campagna 2020 o, qualora non sia presente nessuna delle domande citate in precedenza, con l'ultima validazione effettuata nel periodo di riferimento. Nel caso vengano rilevate discordanze non ammissibili fra quanto presente nelle due validazioni, il dato inserito e utilizzato ai fini della presentazione della domanda relativa all'Azione 2 verrà considerato inammissibile.

Considerato, inoltre che relativamente all'Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, per le aziende con OTE diversa da 460, al fine di evitare la sovracompensazione dei danni subiti a causa della pandemia (calcolati in circa 300 euro a capo) in fase di ammissione, dovrà essere verificata l'effettiva presenza in azienda, nel il periodo 1 gennaio – 31 luglio 2020, di capi da ingrasso e la movimentazione degli stessi (in numero minimo di 4) verso il macello, pena l'inammissibilità della domanda.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del

17/10/2016.
tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;
- vista la l.r. n. 7/2001;

DETERMINA

Sulla base delle considerazioni riportate in premessa, in riferimento al bando n. 1/2020 della Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”- Operazione 21.1.1 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche”, allegato alla determinazione dirigenziale n. 720/A1701B/2020 del 21 ottobre 2020 per farne parte integrante e sostanziale:

1) che il termine per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, di cui al punto 4 del predetto bando, è prorogato alle ore 23:59 del 16/11/2020;

2) che le domande presentate ai sensi dell’Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche, potranno essere presentate utilizzando una nuova validazione del fascicolo aziendale, da effettuarsi prima della presentazione della domanda, purché il beneficiario possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

- sulla visura camerale della propria azienda sia presente un codice ATECO principale o secondario relativo al settore florovivaistico;
- possieda l’autorizzazione all’attività vivaistica ai sensi del D.lgs. 214/2005 e s.m.i. , rilasciata dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici, o abbia presentato domanda per ottenerla entro il 31/7/2020;
- sia iscritto al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) istituito ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031, o abbia presentato istanza di iscrizione entro il 31/7/2020;

3) che in fase di istruttoria/controllo delle domanda di pagamento,le informazioni inserite con la nuova validazione di cui al punto precedente, vengano confrontate con quelle già utilizzate per l’eventuale presentazione di una domanda PSR misure SIGC e/o DU della campagna 2020 o, qualora non sia presente nessuna delle domande citate in precedenza, con l’ultima validazione effettuata nel periodo di riferimento. Nel caso vengano rilevate discordanze non ammissibili fra quanto presente nelle due validazioni, il dato inserito e utilizzato ai fini della presentazione della domanda relativa all’Azione 2 verrà considerato inammissibile;

4) che per le domande presentate ai sensi dell’Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne da aziende con OTE diversa da 460, in fase di ammissione, sarà verificata l’effettiva presenza in azienda, nel periodo 1 gennaio – 31 luglio 2020, di capi da ingrasso e la movimentazione degli stessi (in numero minimo di 4) verso il macello. Nel caso non vengano rilevate le condizioni di cui sopra la domanda sarà considerata inammissibile.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla

data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Moreno Soster